

## **BGer 6B\_753/2019 vom 24. Oktober 2019**

Bundesgericht, 2019-10-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_6B\\_753\\_2019](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_753_2019)

FR: TF 6B\_753/2019 du 24 octobre 2019

IT: TF 6B\_753/2019 del 24 ottobre 2019

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Il ricorso, tempestivo ( art. 100 cpv. 1 LTF ) e diretto contro una decisione finale ( art. 90 LTF ), resa in materia penale ( art. 78 cpv. 1 LTF ) da un'autorità cantonale di ultima istanza ( art. 80 cpv. 1 LTF ), è sotto i citati aspetti ammissibile. La ricorrente, moglie della vittima dell'eventuale reato, ha partecipato alla procedura cantonale e, quale accusatrice privata sulle cui pretese civili può influire la decisione impugnata, è legittimata a ricorrere in questa sede (cfr. art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 5 LTF; DTF 138 IV 186 consid. 1.4).

Indipendentemente dalla legittimazione nel merito, la ricorrente è in ogni caso abilitata, quale parte nella procedura, a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto le conferisce in tale veste e la cui disattenzione equivale a un diniego di giustizia formale ( DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5; 138 IV 248 consid. 2).

#### **E. 2.1**

La ricorrente lamenta una motivazione insufficiente del giudizio impugnato. Rimprovera alla CRP di essersi limitata a richiamare il diritto applicabile, senza fare alcun riferimento agli accertamenti istruttori e senza operare una sussunzione giuridica. Sostiene che la Corte cantonale avrebbe del tutto ignorato i mezzi di prova di cui aveva chiesto l'assunzione, trascurando altresì di confrontarsi sia con i prospettati difetti del veicolo in questione sia con l'addotta insufficienza della segnaletica stradale del cantiere. Ritiene che tali circostanze non permetterebbero, a questo stadio della procedura, di escludere la responsabilità di altre persone e quindi l'esistenza di possibili indizi di omicidio colposo.

#### **E. 2.2**

L'art. 81 cpv. 1 lett. b CPP prescrive che le sentenze e le decisioni che concludono il procedimento contengano una motivazione. Devono essere esposte le ragioni della soluzione adottata (cfr. art. 81 cpv. 3 lett. b CPP ). Le esigenze relative al grado di motivazione devono essere determinate tenendo conto del singolo caso concreto e degli interessi delle persone colpite (NILS STOHNER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2aed. 2014, n. 11 all'art. 81). La giurisprudenza deduce dal diritto di essere sentito ( art. 29 cpv. 2 Cost. , art. 3 cpv. 2 lett. c e art. 107 CPP ) l'obbligo per il giudice di motivare le sue decisioni ( DTF 139 IV 179 consid. 2.2). Questa garanzia esige che l'autorità si confronti con le censure sollevate dalle parti e le esamini seriamente, dando atto di questo esame nella motivazione della sua decisione. La motivazione è sufficiente quando l'interessato può afferrare la portata della decisione e, se del caso, impugnarla con cognizione di causa, permettendo altresì all'istanza di ricorso di esaminarne la fondatezza. L'autorità deve quindi almeno succintamente esporre le argomentazioni su cui si è fondata, quantomeno con riferimento ai punti rilevanti per il giudizio ( DTF 142 IV 245 consid. 4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1 e rinvii).

### **E. 2.3**

Dopo avere esposto il diritto applicabile alla fattispecie, segnatamente con riferimento al reato di omicidio colposo, la Corte cantonale ha affermato che

"[g]li accertamenti esperiti dall'allora procuratore pubblico non hanno permesso di rilevare l'intervento di terzi (quali ad esempio altri utenti della strada) o l'esistenza di altre circostanze imputabili a terzi per il decesso di B.\_\_\_\_\_. Al contrario, gli accertamenti operati hanno consentito all'allora magistrato inquirente di stabilire che la causa dell'incidente mortale della circolazione stradale è da ricondurre al comportamento del conducente medesimo" . Secondo la CRP, nel reclamo

"non si apportano elementi tali da poter ipotizzare una diversa causa dell'incidente e in nessun altro modo sono evidenziati elementi a sostegno dell'esistenza di indizi di reato" in particolare con riferimento all'ipotesi di omicidio colposo.

### **E. 2.4**

Nel gravame alla CRP, la ricorrente aveva però addotto una serie di prove di cui aveva chiesto l'assunzione, ribadendo sostanzialmente il contenuto di un'istanza probatoria respinta dal Procuratore pubblico il 30 gennaio 2019, contestualmente all'emanazione del decreto di abbandono. Ha segnatamente esposto quali chiarimenti sarebbe stato necessario richiedere ai periti, prospettando l'esistenza di difetti del veicolo interessato in particolare per quanto concerne l'insufficiente protezione delle batterie in caso di collisione e il mancato funzionamento delle maniglie retrattili delle portiere, che in concreto sarebbero rimaste bloccate. La ricorrente ha inoltre chiesto di eseguire approfondimenti riguardo alla segnaletica del cantiere, ritenuto che dal rapporto della polizia risulta che la stessa era incompleta al momento dell'incidente. Alla luce delle conclusioni del Procuratore pubblico, secondo cui in quel frangente il conducente stava verosimilmente utilizzando il suo telefono cellulare ed era distratto dalla guida, la ricorrente ha altresì addotto la necessità di eseguire ulteriori analisi dell'apparecchio telefonico. Secondo la ricorrente, in mancanza degli accertamenti ed approfondimenti prospettati nel reclamo e precedentemente esposti nell'istanza probatoria, non sarebbe stato possibile, a quello stadio della procedura, fugare il dubbio di un'eventuale responsabilità penale di terzi.

In concreto, la Corte cantonale non si è espressa su tali argomentazioni, limitandosi ad escludere in modo succinto e generico l'esistenza di elementi imputabili a terzi quali possibili cause dell'incidente mortale, che sarebbe riconducibile esclusivamente al comportamento del conducente. Spettava per contro alla CRP confrontarsi con le prove addotte dalla ricorrente, spiegando se del caso per quali ragioni non si giustificava di assumerle, segnatamente per quali motivi sarebbero irrilevanti per l'esito del procedimento penale. Nel reclamo contro il decreto di abbandono, la ricorrente era infatti abilitata ad invocare la violazione del suo diritto alla prova (cfr. sentenza 1B\_17/2013 del 12 febbraio 2013 consid. 1.1). I giudici cantonali avrebbero quindi dovuto esaminare e statuire specificatamente sulle sue richieste probatorie. Né la precedente istanza si è fondata su determinati accertamenti e atti istruttori dell'incanto, esponendo i motivi per cui la decisione di abbandono del magistrato inquirente era corretta e doveva quindi essere confermata. La fattispecie concerne un incidente grave della circolazione, che ha comportato il decesso di una persona. Gli interessi delle persone colpite sono rilevanti e le esigenze poste al grado di motivazione del giudizio cantonale sono rigorose. Limitandosi a richiamare genericamente le conclusioni del Procuratore pubblico, la Corte cantonale ha quindi omesso di confrontarsi

con il contenuto del reclamo ed ha motivato in modo insufficiente la propria sentenza. Ha di conseguenza violato il diritto di essere sentita della ricorrente.

### **E. 2.5**

La decisione impugnata deve pertanto essere annullata e la causa rinviata alla CRP, affinché esamini le argomentazioni sollevate con il reclamo e statuisca nuovamente sullo stesso con un giudizio adeguatamente motivato.

### **E. 3.1**

Ne segue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata annullata. La causa è rinviata alla Corte cantonale per una nuova decisione nel senso dei considerandi.

### **E. 3.2**

Non si prelevano spese giudiziarie a carico dello Stato del Cantone Ticino ( art. 66 cpv. 4 LTF ), che è tenuto a versare alla ricorrente un'indennità a titolo di ripetibili della sede federale ( art. 68 cpv. 1 e 2 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.